



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** che, a seguito delle elezioni amministrative dei giorni 03-04/10/2021, sono stati rinnovati gli organi comunali;

**Visto** l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

*"1. (Comma così modificato:*

*– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

*– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.*

*... omissis ...*

*8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*

*a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*

*b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente*

*c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*

*d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*

*e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);*

*f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.";*

**Visto** il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61,

comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, (con indicati l'ammontare delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	
DA		A	
fino a	1.000	Base	17,04
+5%		0,85	
+3%		0,51	
+2%		0,34	
da 1.001	a 10.000	Base	18,08
+5%		0,90	
+3%		0,54	
+2%		0,36	
da 10.001	a 30.000	Base	22,21
+5%		1,11	
+3%		0,67	
+2%		0,44	
da 30.001	a 250.000	Base	36,15
+5%		1,81	
+3%		1,08	
+2%		0,72	
da 250.001	a 500.000	Base	59,39
+5%		2,97	
+3%		1,78	
+2%		1,19	
oltre	500.000	Base	103,29
+5%		5,16	
+3%		3,10	
+2%		2,07	

**Ritenuto** di dovere determinare la misura dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali in applicazione delle norme prima richiamate;

**Visto** il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

**Visto** il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

*«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.*

*Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;*

**Visto** che questo Comune: alla data dell'ultimo censimento (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT conta n. 741 abitanti residenti;

**Visti** i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano: *"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

*«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;*

*b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;*

*comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".*

**Richiamata** la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011";

**Vista** la tabella comparativa del numero di consiglieri previsti dalla L 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, come segue:

<b>Comuni per fasce demografiche</b>	<b>Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</b>	<b>Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56</b>
più di 1 milione	48	48
da 500.001 a 1 milione	40	40

da 250.001 a 500.000	36	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32	32
da 30.001 a 100.000	24	24
da 10.001 a 30.000	16	16
da 5.001 a 10.000	10	12
da 3.001 a 5.000	7	12
da 1.001 a 3.000	6	10
fino a 1.000	6	10

**Dato atto** che il Comune rientra nella seguente fascia demografica: fino a 1.000 abitanti;

**Vista** altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 18/03/2022 di presa d'atto della nuova misura delle indennità spettanti al sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori comunali ai sensi della legge 234/2021;

**Dato atto** che della nuova misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori comunali a decorrere dal 1° gennaio 2022, determinate con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 3 del 11/03/2022, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 583-585 della legge 234/2021, le quali saranno ridotte per gli amministratori che rivestono lo status di lavoratore dipendente;

**Preso atto**, che l'aumento delle indennità dei Sindaci rideterminerebbe anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL e che tale norma non inciderebbe però direttamente sul valore del singolo gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, sul valore dell'ammontare massimo percepito che è pari, appunto, per la soprarichiamata norma del TUEL, ad un quarto dell'indennità mensile del Sindaco;

**Vista** la nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 della Ragioneria Generale dello Stato indirizzata all'ANCI, la quale, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione dell'indennità prevista a favore degli amministratori per il 2022 e il 2023 ed evitare possibili dubbi applicativi, ha precisato che gli "aumenti percentuali vadano riferiti al differenziale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza";

**Considerato che:**

- la suddetta nota non dirime tutti i dubbi in ordine alla determinazione delle indennità soprattutto dei Consiglieri Comunali;
- risulti comunque necessario deliberare in oggetto, demandando ad eventuale successivo provvedimento l'aggiornamento di tali misure, alla luce di ulteriori chiarimenti che dovessero intervenire da parte degli organi competenti;

**Ritenuto** pertanto alla luce delle motivazioni sopra indicate di determinare l'importo dei gettoni di presenza in € 10,22 a seduta per ciascun consigliere, garantendo l'invarianza della spesa ai sensi delle normative sopra riportate;

**Considerato** l'intervento dei Consiglieri Comunali Sigg.ri Rolle Marco, Fregnan Daniela e Seminara Paola i quali dichiarano di voler rinunciare ai gettoni di presenza per l'anno 2024;

**Visto** il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

**Visto** lo statuto comunale;

**Acquisito** il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio (art. 49, 1^ comma, D.lgs. 267/2000);

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: unanimità

### **DELIBERA**

Che le premesse rivestono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**1) Di confermare**, in € 10,22, il gettone di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale per l’anno 2024, ad esclusione dei Consiglieri Comunali Sigg.ri Rolle Marco, Fregnan Daniela e Seminara Paola i quali hanno espressamente rinunciato al gettone di presenza per l’anno 2024;

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, vista l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (art. 134 comma 4 TUEL)

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
SERGIO GAIOTTI

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 3 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/01/2024 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n.267

Lì 05/01/2024

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA

F.to

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/12/2023**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lvo 18-08-2000, n.267)
- Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lvo n. 267/2000.

Lì, 13/12/2023

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA